



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

ORIGINALE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Adesione all'Agenzia di Accoglienza Turistica Locale della Provincia di Novara e approvazione statuto.

L'anno duemilaundici addì trenta del mese di aprile ore 10,30
nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
MANUELLI Luca	x	
ROSSI Simonetta	x	
ALBERTI Alfredo	x	
ARIENTA Gabriele	x	
MASSAROTTI Diego	x	
GARAMPAZZI Paolo	x	
FRASSON Angelo	x	
MANCINI Pierluigi	x	
SAGLIASCHI Giovanni Paolo	x	
MANUELLI Gianni	x	
ASIETTI Franco		x
PORZIO Pier Angelo	x	
COMAZZI Stefano	x	
	12	1

Assiste il Segretario Comunale Mollia Dott.ssa Antonella

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor MANUELLI Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Relaziona il Sindaco il quale fa rilevare che è già in corso con la Agenzia di Accoglienza Turistica Locale della Provincia di Novara un rapporto di collaborazione. Prosegue dicendo che è stato chiesto di aderire all'Agenzia e si ritiene che tale possibilità rappresenti un valore aggiunto per il Comune. Verranno acquistate due quote sociali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco che riferisce sulla presente proposta deliberativa, spiegando che al fine di promuovere e valorizzare, sotto un punto di vista turistico, il territorio di Prato Sesia, si ritiene opportuno aderire all'Agenzia di Accoglienza Turistica Locale della Provincia di Novara;

Dato atto che l'Agenzia è un Consorzio di diritto privato, a maggioranza pubblica, che opera con attività esterna senza scopo di lucro, con sede in Novara;

Considerato che l'agenzia di cui sopra persegue, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

- raccogliere e diffondere le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza,
- fornire assistenza ai turisti, compresa la prenotazione dei posti ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;
- promuovere e realizzare iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni ed iniziative dirette ad attrarre turisti ed a favorirne il soggiorno;
- sensibilizzare gli operatori, le amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità turistica;
- favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;

Visto l'art. 4 dello Statuto dell'ATL – Provincia di Novara che stabilisce la possibilità di adesione all'Agenzia delle Province, le Camere di Commercio, le Associazioni Turistiche Pro Loco, i Comuni, le Associazioni Agrituristiche, gli enti ed associazioni interessati al turismo e degli operatori turistici;

Visto l'art. 8 dello Statuto dell'Associazione il quale stabilisce che i Soci aderenti sono tenuti all'atto dell'ammissione, alla sottoscrizione di almeno due quote sociali per un importo complessivo di € 516,46 e che la partecipazione di ciascun socio all'Agenzia è suddivisa in quote ciascuna pari ad € 258,23;

Visto lo Statuto dell'Agenzia di Accoglienza Turistica Locale della Provincia di Novara, che si allega alla presente deliberazione;

Ritenuto pertanto di aderire all'Agenzia di Accoglienza Turistica Locale della Provincia di Novara con sede in Novara e di approvare lo Statuto della stessa;

Dato atto che all'assunzione del presente provvedimento deriva una spesa, a carico del Comune, di € 1.032,92 tra quota "una tantum" e la sottoscrizione di n. 2 quote sociali;

Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Osservato la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 Lett. c) e combinato art. 98 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- 1) Di aderire, per le motivazioni indicate in premessa, all'Agenzia di Accoglienza Turistica Locale della Provincia di Novara con sede in Novara.
- 2) Di approvare lo Statuto dell'Agenzia di Accoglienza Turistica Locale della Provincia di Novara.
- 3) Di dare atto che dall'assunzione del presente provvedimento deriva una spesa, a carico del Comune, di € 516,46 , quale quota iniziale di iscrizione e di € 516,46 quale sottoscrizione di n. 2 quote sociali, il cui impegno di spesa verrà assunto successivamente all'accoglimento della richiesta di adesione da parte dell'Agenzia di Accoglienza Turistica Locale della Provincia di Novara.

Successivamente

con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai Consiglieri comunali presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267.

STATUTO

“Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara”

Art.1 – COSTITUZIONE

E' costituito un Consorzio di diritto privato, a maggioranza pubblica, denominato “Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Novara”.

L'Agenzia intende operare con attività esterna senza scopo di lucro ed è regolata dalle norme contenute nel seguente Statuto.

La durata dell'Agenzia è fissata fino al 31 dicembre 2017 e può essere prorogata dall'Assemblea dei soci.

Art.2 – SEDE

La sede legale dell'Agenzia è stabilita in Novara. L'indirizzo sarà fissato e potrà essere modificato dal Consiglio Direttivo.

Per esigenze organizzative e su determinazione dello stesso Consiglio saranno istituiti uffici operativi sia nel capoluogo che in altre località.

Art.3 – OGGETTO

L'Agenzia si propone di organizzare a livello locale l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica, svolta dai soggetti pubblici e privati, in particolare:

- a) raccoglie e diffonde le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tale fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica e raccordandosi in un'ottica di sistema all'Agenzia per la promozione turistica;
- b) fornisce assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;
- c) promuove e realizza iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni ed iniziative dirette ad attrarre i turisti ed a favorirne il soggiorno;
- d) sensibilizza gli operatori, le amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica;
- e) favorisce la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori.

L'Agenzia potrà compiere operazioni commerciali mobiliari ed immobiliari, finanziarie ed industriali purché funzionalmente ed esclusivamente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e fidejussorie anche a favore di terzi, la costituzione di società e l'assunzione di partecipazioni in società.

Art.4 – SOCI

Possono essere soci dell'Agenzia, le Province, le Camere di Commercio, le Associazioni Turistiche Pro Loco, i Comuni, le Associazioni Agrituristiche, gli enti ed associazioni interessati al turismo, le associazioni e le organizzazioni degli operatori turistici, i consorzi di imprenditori turistici, gli operatori economici interessati al turismo.

I soci si distinguono in:

fondatori: sono i soggetti, pubblici o privati, che partecipano alla costituzione dell'Agenzia;

ordinari: sono i soggetti, pubblici o privati, che partecipano all'Agenzia.

Art.5 – AMMISSIONE

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio.

All'atto di ammissione i soci si impegnano a sottoscrivere un numero minimo di quote nella misura stabilita dal presente Statuto.

Art. 6 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per:

- 1) cessazione effettiva e completa dell'attività di socio. La cessazione deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed è efficace dal momento in cui il Consiglio ne prende atto in apposito verbale;
- 2) recesso. La dichiarazione di recesso deve pervenire all'Agenzia mediante raccomandata con avviso di ricevuta. Il recesso prende effetto alla chiusura dell'esercizio sociale in corso, ove pervenga entro tre mesi dal suo termine; altrimenti, prende effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo o da altra data anteriore, accordata a discrezione del Consiglio Direttivo, previa esplicita richiesta del recedente;
- 3) esclusione. E' deliberata dal Consiglio Direttivo qualora il socio:
 - a) danneggi gli interessi dell'Agenzia mediante atti che ne compromettano o ne pregiudicano il regolare andamento;
 - b) venga meno agli impegni assunti in qualità di membro dell'Agenzia;
 - c) non rispetti le disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni emanate, nelle forme di rito, dagli organi dell'Agenzia.

Al socio escluso non compete alcun rimborso dei beni da lui conferiti o delle quote o contributi da lui versati al fondo sociale, né alcuna spettanza sul patrimonio consortile.

Sono esclusi di diritto i soci dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o ammessi alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

Il socio cedente o recedente deve comunque soddisfare completamente gli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della sua cessazione o del suo recesso, nonché definire i rapporti giuridici instaurati, in qualità di membro dell'Agenzia, nei confronti dell'Agenzia, dei soci e/o di terzi.

Al socio cedente o recedente le quote sociali, i beni conferiti, i contributi versati non a fondo perduto vengono restituiti senza interessi dopo che gli obblighi di cui al comma precedente siano stati soddisfatti.

Art. 7 – OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

I soci si obbligano:

- a) alla scrupolosa osservanza delle norme del presente Statuto e dei regolamenti eventualmente adottati in esecuzione del medesimo, nonché degli atti e delle deliberazioni degli Organi dell'Agenzia;
- b) all'adempimento degli impegni assunti dall'Agenzia nell'interesse comune;
- c) a comunicare tempestivamente all'Agenzia, nelle forme più idonee, le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, e dei legali rappresentanti.

La partecipazione all'Agenzia non costituisce, di per sé sola, diritto a fruire delle prestazioni che l'Agenzia assicura e/o consente di realizzare nel perseguimento delle sue finalità.

I soci hanno diritto di ricevere, a seguito di richiesta specifica, le notizie inerenti allo svolgimento delle attività dell'Agenzia.

Art.8 – QUOTE SOCIALI

La partecipazione di ciascun socio all'Agenzia è suddivisa in quote sociali ciascuna pari a Euro 258,23 (duecentocinquantotto virgola ventitre).

L'Assemblea determina, su proposta del Consiglio Direttivo, l'eventuale modifica del valore della quota sociale.

Le quote sociali non sono cedibili.

All'atto dell'ammissione i soci si impegnano a sottoscrivere almeno due quote sociali; il numero minimo delle quote da sottoscrivere può essere modificato dall'Assemblea.

Art.9 – SPESE SOCIALI

I soci si impegnano a far fronte a tutte le spese dell'Agenzia nei limiti del doppio dell'ammontare delle quote sociali ed in proporzione alle stesse.

Art.10 – FONDO SOCIALE

Il fondo sociale è costituito:

- 1) dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, nonché dai diritti sui medesimi conferiti all'Agenzia;
- 2) dalle quote sociali;
- 3) dai contributi a fondo perduto versati dai soci o da terzi;
- 4) dai beni acquistati con le disponibilità dell'Agenzia;
- 5) dai residui attivi d'esercizio non destinati diversamente;
- 6) da ogni altro contributo disposto, in favore dell'Agenzia, da parte di soggetti pubblici o privati, non specificamente finalizzato alle attività ordinarie di gestione dell'Agenzia.

Allo scioglimento dell'Agenzia, vengono rimborsati ai soci finanziamenti infruttiferi, i contributi e le quote da essi versati: vengono altresì restituiti i beni conferiti all'Agenzia o, in caso di impossibilità, viene corrisposto il controvalore.

Non vengono restituiti i beni, né rimborsati i valori rimessi all'Agenzia a fondo perduto.

Se il fondo sociale non è sufficiente al rimborso integrale, si procede ad un riparto del residuo proporzionale ai conferimenti effettuati.

Se il fondo risulta eccedente rispetto al rimborso da effettuare, l'eccedenza viene ripartita in misura proporzionale alle quote sociali.

Art.11 – FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA'

L'attività dell'Agenzia è finanziata mediante:

- a) le quote di adesione;
- b) le quote di partecipazione annuale dei soci;
- c) i contributi concessi dalla Regione;
- d) contributi concessi da altri soggetti;
- e) entrate derivate da prestazioni di servizi a terzi ed altri proventi.

Annualmente il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea il programma di massima dell'attività dell'Agenzia per l'anno successivo, nonché il piano finanziario per l'attuazione del medesimo.

Il piano finanziario tiene conto dei diversi tipi di entrate di cui al comma precedente e determina l'importo, non coperto da altre entrate, che deve essere coperto dalle contribuzioni annuali dei soci in proporzione alle quote sottoscritte.

Salvo diversa decisione unanime da parte di tutti i soci, la quota di partecipazione annuale per ogni singolo socio non potrà superare di due volte il valore nominale delle quote da ciascuno sottoscritte.

Il programma di attività, il relativo quadro finanziario ed il riparto dell'importo che deve essere coperto dai contributi obbligatori annuali dei soci è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Tutti i soci sono tenuti a versare i contributi obbligatori annuali determinati ai sensi del comma precedente, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

Art.12 – GLI ORGANI

Gli Organi dell'Agenzia sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente,
- d) il Collegio dei Revisori.

Art. 13 – COSTITUZIONE – CONVOCAZIONE – ADUNANZA DELLA ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Ciascun socio in sede di votazione esprime la propria volontà in proporzione alle quote sociali sottoscritte.

Ogni socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da una persona fisica, munita di delega scritta a firma del legale rappresentante del socio rappresentato.

L'Assemblea è convocata dal suo Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo.

La convocazione per l'approvazione del bilancio consuntivo deve avvenire entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Deve essere altresì convocata, quando ne facciano richiesta il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, ovvero tanti soci che rappresentino almeno un quarto delle quote sociali.

La convocazione avviene con preavviso scritto di almeno dieci giorni.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà delle quote sociali. Essa delibera con il voto favorevole della metà più una delle quote dei soci presenti.

Per le deliberazioni di cui ai punti 5, 6 e 7 dell'articolo 14 sono richiesti la presenza e il voto favorevole dei due terzi delle quote sociali.

L'Assemblea nomina un Segretario, che ne raccoglie le deliberazioni in apposito libro verbali.

Art.14 – POTERI DELL'ASSEMBLEA

Spettano all'Assemblea:

- 1) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo con le allegate relative relazioni;
- 2) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo secondo i criteri di cui al successivo art.15;
- 3) la nomina dei Revisori;
- 4) la determinazione degli eventuali compensi spettanti al Presidente, al Consiglio Direttivo;
- 5) l'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto dell'Agenzia;
- 6) la modifica del valore delle quote sociali;

- 7) le decisioni relative allo scioglimento dell'Agenzia e, se necessario, la nomina di un liquidatore e la definizione dei suoi poteri.

Art.15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque a nove e precisamente: il Presidente, il Vice Presidente e Consiglieri. I membri del Consiglio vengono eletti direttamente dall'Assemblea.

Almeno un terzo dei Consiglieri è designato dai soci soggetti privati.

I Consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta consecutiva.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi ragione un membro del Consiglio Direttivo, i soci designano il sostituto di rispettiva competenza. I sostituti durano in carica sino al termine del mandato dei sostituti.

Art.16 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo cura la gestione dell'Agenzia ai fini del suo regolare e ordinato funzionamento.

Per tanto è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze riservate agli altri organi dell'Agenzia stessa.

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

- 1) provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni dell'Agenzia;
- 2) cura la gestione interna ed esterna dell'Agenzia;
- 3) delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- 4) delibera sulle cessazioni, sul recesso e sull'esclusione dei soci, ai sensi e ai fini del presente Statuto;
- 5) sottopone all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti interni dell'Agenzia e determina la struttura organizzativa ed operativa dell'Agenzia;
- 6) può richiedere la convocazione dell'Assemblea;
- 7) approva il piano annuale e/o pluriennale delle attività e degli investimenti dell'Agenzia;
- 8) richiede ai soci i versamenti necessari per il raggiungimento delle finalità sociali;
- 9) redige i bilanci preventivi e consuntivi, e le relative relazioni annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 10) stabilisce e modifica la sede dell'Agenzia e le sedi degli uffici operativi;
- 11) propone all'Assemblea gli eventuali compensi da riconoscere al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo;
- 12) nomina, se necessario, il Direttore, ne stabilisce il compenso e la durata dell'incarico; ne fissa i compiti e le modalità della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- 13) determina l'organico del personale, delibera le assunzioni provvedendo ai conseguenti adempimenti, stabilisce il compenso degli assunti;
- 14) stipula le convenzioni necessarie per consentire il funzionamento in sostituzione di organico proprio;
- 15) esplica ogni atto ulteriore necessario al conseguimento degli scopi sociali ed all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni che non rientra nelle competenze dell'Assemblea.

Art.17 – CONVOCAZIONE ED ADUNANZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni.

Si riunisce almeno due volte all'anno per deliberare sui bilanci, sull'attività e gli investimenti dell'Agenzia e per predisporre il programma di cui al precedente art.11 nonché per valutare l'andamento dell'attività sociale.

Si riunisce altresì ogni volta che la sua convocazione sia richiesta dal Presidente o da un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art.18 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Agenzia e firma tutti i suoi atti.

Presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Art.19 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni su delega e/o a richiesta del Presidente stesso, o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art.20 – IL DIRETTORE

E' nominato dal Consiglio Direttivo.

Dirige e coordina l'attività operativa dell'Agenzia, nei limiti dei compiti assegnatigli dal Consiglio Direttivo. E' responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art.21 – PERSONALE DELL'AGENZIA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa di cui si avvale l'Agenzia per il perseguimento dei propri fini statuari e per l'attuazione dei programmi promozionali nonché la determinazione dei criteri per l'assunzione del personale – la quale deve avvenire in regime di diritto privato - sono deliberate dal Consiglio Direttivo sulla base dei criteri di competenza tecnica, snellezza e flessibilità operativa, ridotta dimensione, economicità in rapporto alle risorse da gestire.

L'Agenzia può altresì avvalersi, mediante appositi accordi, delle strutture organizzative, delle sedi e attrezzature e del personale dei soci nonché di soggetti esterni.

Art.22 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

E' costituito dal Consiglio Direttivo un Comitato Tecnico Scientifico cui partecipano i soci o esperti, anche non soci, quale organo consultivo per la definizione dei programmi e progetti promozionali.

Il Comitato Tecnico Scientifico, la cui durata coincide con quella del Consiglio Direttivo, è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo delegato.

Art.23 – IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, che vengono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea; almeno un componente effettivo è designato dai soci soggetti pubblici.

I componenti del Collegio devono essere iscritti al Collegio dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare l'ordinata tenuta della contabilità e dell'amministrazione e di stendere annualmente una relazione da presentare all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio consuntivo.

Al Collegio dei Revisori spettano i compensi previsti dalla normativa vigente.

Art.24 – COMPETENZA DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Al Collegio dei Revisori sono attribuite le competenze di cui all'art. 2403 del Codice Civile.

Alle riunioni, alle deliberazioni ed alla attività del Collegio si applica la disciplina di cui agli artt. 2404 e 2405 del Codice Civile.

Art.25 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Art.26 – CLAUSOLA ARBITRALE

Ogni controversia inerente all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto o alle deliberazioni degli Organi sociali o comunque riferentesi ai rapporti sociali, ivi comprese quelle con soci cessati, receduti o esclusi, o con persone fisiche che rivestano o abbiano rivestito cariche nell'Agenzia, è deferita alla decisione di un arbitro rituale, designato d'accordo fra i componenti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Novara.

L'arbitro deciderà in via equitativa, senza formalità di procedure ed inappellabilmente, e disporrà anche in ordine alle proprie spese e competenze.

Art.27 – RIFERIMENTO ALLE LEGGI COMUNI

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

Per quanto concerne la partecipazione degli Enti locali, si fa riferimento alla normativa vigente che ne regola l'attività.

Art.28 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Agenzia, l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori, determina i loro poteri nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione e i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto, in coerenza con la natura e le finalità dell'Agenzia e nel rispetto dei diritti dei soci.

Art.29 – NORME TRANSITORIE

Nelle more della definizione dei regolamenti delle strutture operative e del personale, il Presidente dell'Agenzia dispone, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, sull'ordinato e regolare svolgimento di tutte le attività dell'Agenzia stessa.



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

Oggetto: Adesione all'Agenzia di Accoglienza Turistica Locale della Provincia di Novara e approvazione statuto.

PARERE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del settore interessato

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE

Prato Sesia, 30.04.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonella Mollia

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Luca Manuelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonella Mollia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il 13.05.2011 e per 15gg. consecutivi.

dalla Sede Comunale, li 13.05.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonella Mollia

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Comunale, 13.05.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonella Mollia

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che:

☐ La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

☐ La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
